

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

BANDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 114 DEL 29 GIUGNO 2011 DELLA GIUNTA CAMERALE

Articolo 1

Contributi alle imprese vicentine alluvionate

La CCIAA di Vicenza eroga alle imprese vicentine danneggiate dall'alluvione verificatasi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 un contributo a fondo perduto di complessivi € 1,5 milioni stanziati sul bilancio di previsione 2011.

Articolo 2

Imprese ammesse al contributo

Sono ammesse a contributo di cui al presente bando le imprese di cui all'articolo 1 che hanno subito danni non inferiori a 10 mila €.

L'erogazione del contributo camerale di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) l'impresa è compresa nell'elenco di cui al successivo articolo 5; b) alla data di erogazione del contributo la sede dell'impresa o l'unità locale danneggiata è iscritta al Registro Imprese della CCIAA di Vicenza; c) alla data di erogazione del contributo l'impresa ha versato tutti i diritti camerali scaduti; d) alla data dell'erogazione del contributo l'impresa è attiva e non vi sono a suo carico procedure concorsuali e di liquidazione volontaria; e) l'impresa ha dichiarato che il contributo che sarà erogato dalla CCIAA non costituisce violazione della normativa comunitaria sugli «aiuti di Stato» in regime *de minimis*; f) l'impresa ha dichiarato che il contributo che sarà erogato dalla CCIAA insieme a quello eventualmente già erogato da altri enti pubblici e enti assicurativi a titolo di indennizzo non supera l'ammontare del danno causato dall'alluvione, così come risulta dall'elenco di cui alla lettera a).

Articolo 3

Formazione dell'elenco delle imprese danneggiate dall'alluvione

Sulla base dei dati comunicati dal Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali verificatisi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, l'Ufficio Agricoltura Industria e Ambiente redige l'elenco delle imprese danneggiate dall'alluvione indicandole in ordine decrescente del danno subito.

Articolo 4

Misura del contributo

L'ammontare del contributo di cui all'articolo 1 è determinato in misura percentuale dell'ammontare del danno subito da ciascuna impresa e tale misura percentuale è determinata dal rapporto tra l'ammontare di cui all'articolo 1 e l'ammontare complessivo dei danni subiti dalle imprese comprese nell'elenco di cui all'articolo 3.

I contributi di ammontare superiore a € 7.500 attribuiti in conformità ai commi precedenti alle imprese agricole sono ridotti al suddetto ammontare e l'ammontare complessivo delle riduzioni così eseguite è attribuito proporzionalmente alle imprese diverse da quelle agricole.

I contributi che dal calcolo eseguito in conformità al comma 1 del presente articolo risultano di ammontare inferiore a € 500 sono aumentati a detto ammontare.

Articolo 5

Formazione dell'elenco delle imprese ammesse al contributo

Sulla base dei calcoli eseguiti in conformità al precedente articolo 4 l'Ufficio Agricoltura Industria e Ambiente redige l'elenco delle imprese danneggiate dall'alluvione ammesse a contributo. L'elenco è approvato con determinazione del Segretario Generale nel quale sono stabiliti termini e modalità di erogazione del contributo, nonché la documentazione che le imprese sono tenute a produrre ai fini dell'erogazione del contributo.

Articolo 6

Norme applicabili

Si applicano: a) il Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 379/5 del 28 dicembre 2006 sugli aiuti *de minimis*; b) il Regolamento CE n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 337/35 del 21 dicembre 2007 sugli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli; c) il «Regolamento per la concessione di contributi e finanziamenti a sostegno dell'economia provinciale» approvato con deliberazione n. 130 dell'8 aprile 2003 della Giunta camerale modificato con deliberazione n. 19 dell'11 novembre 2005 del Consiglio camerale, in quanto applicabile; d) il «Regolamento per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive» approvato con deliberazione n. 239 del 24 giugno 2002 della Giunta della camerale, ratificato con delibera n. 18 dell'11 novembre 2005 del Consiglio camerale.